

PGS CONCORDIA BASKET SCHIO ASD

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

TITOLO I - NATURA E SCOPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. Mod, l'Associazione sportiva Dilettantistica denominata P.G.S. CONCORDIA BASKET SCHIO ASD con C.F. 03240570246, che, preso atto dell'esigenza e dell'interesse dei ragazzi e dei giovani per la pratica sportiva della pallacanestro, vuol far rivivere l'esperienza del gioco e dello sport come momento di educazione, di maturazione e di impegno in una visione della vita ispirata alla concezione evangelica dell'uomo e della realtà.

Realizza questi fini con l'organizzazione dell'attività di preparazione tecnica, dell'attività sportiva anche agonistica, di attività di tipo educativo, formativo, didattico, culturale, ricreativo e assistenziale, e con la promozione di una esperienza associativa comunitaria. Per la realizzazione dei propri fini, conta sulla partecipazione graduale e complessiva di tutti, con l'apporto di alcune persone chiave: il Genitore-dirigente, il Direttore tecnico, l'allenatore.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto della democraticità, della struttura, dei regolamenti della FIP, del CONI, e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali si vorrà affiliare, nonché del presente Statuto.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le norme del C.O.N.I. nonché le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Pallacanestro e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali si vorrà affiliare, si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o degli Enti di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali, degli enti di promozione e del C.O.N.I. e del C.I.P., nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

La sede è in Schio (VI), via Marconi 16 presso il Palazzetto Don Bosco.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ART. 2 — SCOPO

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; essa esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b),

D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'educazione allo sport attraverso l'insegnamento di attività sportiva connessa con la pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro e cioè, in via non esaustiva:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività della pallacanestro in tutte le sue forme;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo;
- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- aderire o organizzare iniziative di interscambio sportivo culturale con altre associazioni sportive anche di altri paesi;
- svolgere attività didattiche nelle scuole, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive specifiche;
- svolgere iniziative di solidarietà e di prevenzione di disagi sociali e sanitari;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive di ogni genere;
- allestire e gestire punti di ristoro collegati agli impianti ove viene svolta l'attività, riservando la somministrazione ai soli soci;
- organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci.

Potrà svolgere tutte quelle attività, iniziative ed operazioni collaterali e di supporto non indicate nei punti precedenti, nonché gestire specifici servizi necessari e/o utili al miglior perseguimento degli obiettivi sociali fermo restando il carattere di non finalità di lucro.

L'Associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

In particolare, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai Soci dell'Associazione, ed ai tesserati della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) cui l'Associazione è affiliata;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi.



ART. 3 — DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II — SOCI

ART. 4 — DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. La qualità di associato è acquisita anche in assenza di domanda scritta e della conseguente delibera del Consiglio Direttivo, qualora sussista il pagamento della quota sociale non respinto dall'Associazione

La domanda del socio atleta minorenne deve essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

La qualità di associato non è trasmissibile; non è altresì trasmissibile la quota o contributo associativo, né è possibile la rivalutazione della stessa.

L'ammontare della quota associativa è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 — DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva.

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo.

I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

Del socio minorenne si dovrà tenere conto nella determinazione dei quorum assembleari, egli potrà partecipare all'Assemblea e partecipare all'elettorato attivo per mezzo di un genitore esercente la responsabilità genitoriale, mentre per ricoprire cariche dovrà necessariamente aver compiuto la maggiore età.

E' dovere del socio versare le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

Non potranno rivestire la qualifica di socio le persone già socie in altre società sportive affiliate alla FIP. E' altresì, fatto divieto all'Associazione ed ai suoi Soci di assumere e detenere qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazioni anche minoritarie in altre società sportive affiliate alla FIP, né possono effettuare finanziamenti a favore di società partecipanti allo stesso campionato o a campionato immediatamente superiore o inferiore. Inoltre non possono rivestire la qualifica di socio coloro che abbiano subito sanzioni, anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva, o condanne per reati contro la morale.

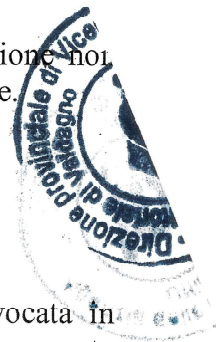
ART. 6 — RECESSO E DECADENZA DEI SOCI

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con effetto coincidente con la scadenza dell'esercizio sociale in corso.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di azioni disonorevoli recanti grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione e al perseguimento del fine sociale.

I Soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.7 — ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'università degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. È in ogni caso necessario che vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti anche tramite condivisione elettronica, sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni.

Potranno prendere parte alle Assemblee dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 soci

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per l'Assemblea straordinaria, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci ad eccezione della delibera di scioglimento dell'Associazione per cui è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei soci.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti

Le votazioni si svolgono di norma con voto palese per alzata di mano o per appello nominale, quando la votazione riguarda le persone, il voto deve essere segreto. La forma del voto segreto si usa anche su richiesta della metà dei presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria discute e delibera sulle materie di seguito elencate:

- a) discute ed approva la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria, predisposta dal Presidente sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) discute e approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) dopo averne determinato il numero, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ; in caso di parità di voto risulta eletto il più anziano di iscrizione alla Associazione, in caso di ulteriore parità il più anziano di età;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se previsti;
- e) approva i programmi dell'attività da svolgere;
- f) delibera sulle proposte di radiazione;
- g) delibera su tutte le altre questioni poste all'ordine del giorno.

La mancata approvazione del punto a) comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo con l'Assemblea Ordinaria dei Soci, che deve essere convocata entro il termine improrogabile di 30 giorni ed effettuata entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea in seduta straordinaria, discute e delibera sulle materie di seguito elencate:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) nomina il Liquidatore per gli adempimenti conseguenti allo scioglimento dell'Associazione.

ART.8 — CONSIGLIO DIRETTIVO

Alla prima riunione dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, con voto segreto e separato, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Direttore Tecnico e il responsabile del settore giovanile fanno parte del Consiglio Direttivo in aggiunta ai consiglieri eletti, senza diritto di voto.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

L'assenza ingiustificata di un componente a tre sedute consecutive comporta la decadenza del mandato del Consigliere stesso; in tale caso, come per le dimissioni o cessazioni per qualunque motivo di un Consigliere, verrà surrogato dal primo dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo; in mancanza dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni, dell'Assemblea ordinaria per le nuove elezioni

Al Consiglio Direttivo compete la responsabilità di rendere operanti le delibere dell'Assemblea dei Soci e fissare i criteri e le modalità per il buon funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, fissa le quote annuali di associazione, i termini del loro versamento, i rimborsi forfetari agli allenatori e accompagnatore delle squadre,

Il Consiglio Direttivo deve definire le categorie delle squadre, predisporre il calendario e le norme per gli allenamenti e le attività agonistiche, mantenere le relazioni con gli organi federali provinciali, regionali e nazionali; può nominare commissioni e gruppi di lavoro a cui attribuire incarichi particolari e sulle quali eserciterà funzione di controllo e verifica, autorizzandone l'operato; può redigere regolamenti tendenti a orientare comportamenti ed iniziative nell'ambito dell'attività istituzionale e per il buon nome e dignità dell'Associazione e provvede alla manutenzione ordinaria dei beni dell'Associazione,

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) persone ad un massimo di 13 (tredici) eletti dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico, e sono rieleggibili

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, con invito scritto con preavviso di almeno 5 giorni.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio, su invito del Presidente, senza diritto di voto, esperti e/o tecnici che svolgono la loro relazione e rispondono alle domande dei componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione ed è responsabile della fedele e tempestiva esecuzione delle delibere consiliari e assembleari. Egli convoca e presiede i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea per i quali predispongono gli Ordini del Giorno.

Può delegare a rappresentarlo per incarichi specifici uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Può deliberare in via d'urgenza su materie di competenze del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento o assenza ed in quelle funzioni per le quali viene espressamente delegato.

Il Segretario redige i processi verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura la collezione e l'archiviazione, cura la tenuta del libro dei Soci e trasmette gli inviti per le convocazioni.

Il Tesoriere cura ed aggiorna la movimentazione finanziaria, cura anche, con l'assistenza di un consulente esterno, la contabilità e provvede alla conservazione del patrimonio sociale.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle deleghe che sono state loro assegnate.

ART.9 — ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione, se istituito per obbligo di legge o per volontà dell'Assemblea dei Soci può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno; le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

TITOLO IV - PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

ART. 10 – IL RENDICONTO ECONOMICO

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione

dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso.

ART. 11 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 12 – IL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, co. 8, lett. b) del TUIR.

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 20-06-2024
Al n. 417 SERIE 3
TASSE LIQUIDATE EURO